





















































































































Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente,

gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:

- a) in cui sono compresi gli agenti;
- b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;
- c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.

L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante

presentazione di liste nazionali che possono comprendere piu' candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno proporzionalmente alla consistenza degli organici.

Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non piu' di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.

Ogni elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista.

Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria

fascia e puo' in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.

La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.

L'attribuzione dei seggi alle liste e' fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti.

I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:

- a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia;
- b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite anche per le successive fasce;
- c) ai quozienti cosi' ottenuti si applica il metodo d'Hondt.

Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.

La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio.

La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.

Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 36.

Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:

- 1) da guardie e appuntati;
- 2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile;
- 3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.

Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.

#### ART. 88.

(Aspettativa per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. ((27))

Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni 2.000 dipendenti in organico. ((27))

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in

relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate. ((27))

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato

che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di

appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

-----

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6)

che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1, 2 e 3".

ART. 89.

(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali)

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo

precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita

dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti

gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa,

del mandato sindacale. ((27))

-----

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 27 comma 6)

che "a partire dal 1 gennaio 1996 cessa di avere efficacia l'art. 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121".

#### ART. 90.

(Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che

siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.((27))

-----

#### AGGIORNAMENTO (27)

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 28 comma 9)

che a partire dal 1 gennaio 1996, cessa di avere efficacia l' articolo 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

#### ART. 91.

(Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali)

Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici. ((27))

-----

#### AGGIORNAMENTO (27)

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha disposto (con l'art. 28 comma 6) che "a partire dal 1 gennaio 1996, cessa di avere efficacia l' articolo 91 della legge 1 aprile 1981, n. 121".

#### ART. 92.

(Disponibilita' di spazi murali e di locali per attivita' sindacali)

Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e'

concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale

maggiormente rappresentative e' altresì concesso, nella sede centrale *((ed in ogni provincia ))*, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilita' obiettive e secondo le modalita' determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

#### ART. 93.

(Delega per la riscossione di contributi sindacali)

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facolta' di rilasciare

delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a

quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in

base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare.

#### ART. 94.

(Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio)

Fermo restando il disposto di cui al punto XX dell'articolo 36, il

Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito una invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi

di istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni di

istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, tenuto conto delle indicazioni del collegio medico che ha accertato l'invalidita'; il personale suddetto puo' essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza;

2) al personale predetto continuano ad applicarsi le norme di

stato previste per le carriere di appartenenza;

3) allo stesso personale e' assicurato il trattamento economico

delle carriere di appartenenza, nonche' la corresponsione di una indennita' una tantum proporzionata al grado di invalidita' e comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze;

4) vanno previste specifiche modalita' per il trasferimento del

personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.  
(31) ((33a))

-----

#### AGGIORNAMENTO (31)

La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a

decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suindicata legge, e' abrogato l'articolo 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

-----

#### AGGIORNAMENTO (33a)

La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001,

n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.

#### ART. 95.

(Accordi sindacali)

Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono

stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale.

Fermo restando il disposto dell'articolo 43, formano altresì

oggetto degli accordi sindacali l'orario di lavoro di cui all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i trattamenti economici di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Se gli accordi di cui al primo comma, per la parte relativa ai

trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro novanta giorni dall'inizio delle trattative, il Ministro dell'interno riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.((20))

-----

#### AGGIORNAMENTO (20)

La L. 15 dicembre 1990 n. 395 ha disposto (con l'art. 13 comma 2)

che "Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19".

#### CAPO VIII

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 96.

#### (Disciplina provvisoria del personale)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione

della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato.

I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli

appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di

polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato;

c) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle

ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;

d) i medici del ruolo organico dei sanitari della Polizia di Stato

sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi;

e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici esercitano le

funzioni e i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

f) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari e delle

ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le

attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

h) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere

f) e g) del presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla successiva lettera m) le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici. Le funzioni e le responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;

i) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle

ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed

alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo il trattamento economico piu' favorevole precedentemente acquisito. Per gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali l'eventuale differenza piu' favorevole di trattamento economico e' concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti;

m) per quanto concerne la corrispondenza tra le qualifiche dei

funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre

1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601. Agli ufficiali provenienti dai sottufficiali, ex combattenti o partigiani, in servizio al 1 gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di carriera provata dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, ultimo comma, e 9 della stessa legge;

o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di

commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice superiore di polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto o di ispettrice capo aggiunto e' inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n.

312;

p) i dirigenti generali di pubblica sicurezza nonche', qualora

entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36, i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianita' di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, tenuto conto della necessita' di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'inquadramento e' disposto con decreto del Ministro dell'interno,

sentiti gli interessati, entro il limite dei diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da tale contingente i posti da accantonare in applicazione dell'ultimo comma dello stesso articolo;

q) per la copertura dei posti eventualmente disponibili nel

contingente di cui al primo comma dell'articolo 42 dopo gli accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera precedente e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare, si provvede con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto e' riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

r) nella prima applicazione della presente legge, il vice capo

della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e che abbiano almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe.

*((s) nelle commissioni di avanzamento di cui all'articolo 8 della*

*Legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente generale ispettore del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza)).*

ART. 97.

(Tabelle organiche dei dirigenti)

Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le parole:

"Capo della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto" e

"Capo della polizia" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza".

I posti di tenente generale del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.

Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui

al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima.

I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalita' previste dall'articolo precedente.

ART. 98.

(Banda musicale)

Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in

vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacita', i titoli professionali del personale nonche' il valore artistico del complesso.

ART. 99.

(Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto occorrente, sono dettate, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previsti dagli attuali ordinamenti.

ART. 100.

(Amministrazione e contabilita')

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilita' previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle sulla contabilita' generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilita' applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, gia' a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. **((14))**

-----  
AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987 n. 472 ha disposto (con l'art. 5 comma 5) che "il regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1 aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure".

ART. 101.

(Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza)

Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facolta' di contrarre matrimonio sono abrogate.

ART. 102.

(Concorso pubblico straordinario per ispettore)

Per la copertura di un quinto dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e ove non determinati per non piu' di 500 posti, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un pubblico concorso stabilendo il numero dei posti messi a concorso in ciascuna regione e nell'ambito di esse per ciascuna provincia.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 52.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e' fissato in 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la prova d'esame dovra' avere inizio entro i successivi 60 giorni.

Il concorso consiste in un esame colloquio vertente sulle seguenti materie:

diritto penale e diritto processuale penale; nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; legislazione speciale amministrativa in materia di pubblica sicurezza.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 59, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, per il concorso di cui al primo comma, la composizione della commissione esaminatrice e, in relazione al numero dei concorrenti, anche la costituzione di piu' commissioni distaccate in capoluoghi di regione, nonche' i criteri per l'accertamento della idoneita' fisico-psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali.

I vincitori del concorso sono nominati allievi ispettori e inviati a frequentare, per la durata di sei mesi, un corso preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa, secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi completeranno la loro formazione professionale frequentando un apposito corso di tre mesi presso la Scuola superiore di polizia secondo il programma da stabilire con decreto del Ministro dell'interno.

Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso una o piu' regioni in ordine di preferenza cui chiede di essere assegnato a prestare servizio.

Le assegnazioni a ciascuna provincia avverranno secondo l'ordine di graduatoria tenendo conto delle preferenze circa la sede regionale di servizio espresse dal candidato secondo le modalita' fissate nel precedente comma.

I vincitori del concorso di cui al presente articolo possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa solo dopo quattro

anni dall'ingresso in carriera.

Per quanto non diversamente previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per il personale del ruolo degli ispettori.

#### ART. 103.

(Personale amministrativo)

Per esigenze di carattere amministrativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nelle more della revisione degli organici di cui all'articolo 40, gli organici dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentati di 1.200 posti per gli impiegati della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia, di 1.100 posti del ruolo di archivio, di 650 posti della carriera di concetto amministrativa e di 50 posti della carriera direttiva amministrativa per un totale di tremila unita'. Per la copertura dei posti suddetti si provvedera' con i seguenti criteri:

per la copertura dei posti della carriera di concetto amministrativa e direttiva amministrativa saranno utilizzate integralmente le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979, nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere; per la copertura dei posti della carriera esecutiva del ruolo degli uffici copia e del ruolo di archivio saranno utilizzate fino al 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici espletati nel 1979 e nel 1980 o in corso di espletamento all'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alle anzidette carriere.

Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Per la copertura fino al 30 per cento dei posti derivanti dall'ampliamento dei ruoli di cui all'articolo 40, il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'articolo 102 ed a

fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.

La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti e' proporzionalmente ridotta di 2.500 unita' a compensazione della spesa di cui ai precedenti commi.

ART. 104.

(Norme transitorie in materia di giurisdizione)

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono

trasferiti alla corte di appello o alla corte di assise di appello competenti per territorio.

ART. 105.

(Condono disciplinare)

Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai funzionari civili

della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti

penali.

ART. 106.

(Organico dei ruoli direttivi e dirigenziali)

Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei

ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico, fermo quanto stabilito dall'articolo 97, e' costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.

ART. 107.

(Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato)

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi

dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della

pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;

2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della

pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;

3) possibilita', per gli aventi diritto, di esercitare le

facolta' di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.

#### ART. 108.

(Cessazione anticipata dal servizio)

Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro tre

mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di

pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta', ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di

pubblica, sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia

femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

d) consentire agli appuntati, ai vice-brigadieri, brigadieri e

marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano rispettivamente compiuto il cinquantaquattresimo, il cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.

La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al

grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonche' l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono

attribuiti tre scatti di anzianita' con pari decorrenza.

L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non e'

cumulabile con altri benefici salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza.

#### ART. 109.

(Emanazione dei decreti delegati)

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere o trascorsi sessanta giorni, lo schema di decreto delegato e' sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo.

Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni, le norme sono

deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

#### ART. 110.

(Mutamento di denominazioni)

Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo

della polizia femminile, previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.

## ART. 111.

(Regolamento di servizio della amministrazione della pubblica

sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica

sicurezza e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente

legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni.

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di

pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.

## ART. 112.

(Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore della

presente legge e prima dell'attuazione dell'ordinamento previsto dall'articolo 36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che

all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi nella posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto spetta lo stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

## ART. 113.

(Relazione del Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una

relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.

## ART. 114.

## (Divieto di iscrizione ai partiti politici)

Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.(2)(5)(6)(8)(9)(13)(15)(16)((17))

-----  
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 24 aprile 1982 n. 174 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' prorogato di un anno".

-----  
AGGIORNAMENTO (5)

La L. 23 aprile 1983 n. 121 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e' ulteriormente prorogato di un anno."

-----  
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 aprile 1984 n. 93 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogate con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e' ulteriormente prorogate di un anno."

-----  
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 24 aprile 1985 n. 149 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, e con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1984, n. 93, e' ulteriormente prorogato di un anno."

-----  
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 18 aprile 1986 n. 118, convertito con modificazioni dalla

L. 17 giugno 1986 n. 284 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, prorogato da ultimo con legge 24

aprile 1985, n. 149, e' ulteriormente prorogato di un anno."

  
-----

## AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 27 agosto 1987 n. 349, convertito con modificazioni dalla

L. 23 ottobre 1987 n. 431 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 1986 n. 118 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

giugno 1986 n. 284, e' ulteriormente differito di un anno."

  
-----

## AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 22 aprile 1988 n. 128, convertito con modificazioni dalla

L. 13 giugno 1988 n. 209 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431,

e' ulteriormente prorogato di un anno."

  
-----

## AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 21 aprile 1989 n. 135, convertito con modificazioni dalla

L. 14 giugno 1989 n. 235 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, convertito dalla legge 13 giugno 1988, n. 209,

e' ulteriormente prorogato di un anno."

  
-----

## AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 2 aprile 1990 n. 81, convertito con modificazioni dalla L.

20 giugno 1990 n. 159 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, e'

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990."

ART. 115.

(Copertura dell'onere finanziario).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 205 miliardi, si provvede nell'anno finanziario 1981 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, lo specifico accantonamento e quanto a lire 5 miliardi una quota dell'accantonamento: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 aprile 1981

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

FANFANI

FORLANI - ROGNONI - LAGORIO

- REVIGLIO - LA MALFA -

ANDREATTA - SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

TABELLA C

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE E I GRADI DEGLI

APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO CON QUELLI

## DEL PERSONALE DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA

-----

Gradi e qualifiche secondo il precedente ordinamento degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai ruoli del Gruppo di polizia femminile e dei funzionari civili di pubblica sicurezza	Qualifiche nuovo ordinamento della polizia di Stato	Gradi del personale delle altre forze di polizia
---	---	--

-----

Guardia di pubblica sicurezza . . . . .	Agente 1 <sup>a</sup> qualifica	Carabiniere
Guardia scelta. . . . .	Agente 2 <sup>a</sup> qualifica	Carabiniere scelto
Appuntati . . . . .	Assistente qualifica iniziale	Appuntato
	Assistente 2 <sup>a</sup> qualifica	Appuntato con oltre 24 anni di servizio o 10 anni di anzianità nel grado
Vice brigadiere . . . . .	Sovrintendente qualifica iniziale	Vice brigadiere
Brigadiere . . . . .	Sovrintendente 2 <sup>a</sup> qualifica	Brigadiere
Maresciallo di terza classe . . . . .	Sovrintendente 3 <sup>a</sup> qualifica	Maresciallo ordinario
Maresciallo di seconda classe . . . . .		Maresciallo capo
Maresciallo di prima classe . . . . .	Sovrintendente qualifica finale	Maresciallo maggiore
Maresciallo di prima classe scelto . . . . .		Maresciallo maggiore aiutante
Commissario - Ispettrice di polizia femminile (già VII livello, art. 4 legge 11 luglio 1980, n. 312)	Commissario 1 <sup>a</sup> qualifica	Tenente
	Commissario 2 <sup>a</sup> qualifica	Capitano
Commissario capo - Ispettrice superiore (già VII livello con più di quattro anni e mezzo di servizio)	Commissario 3 <sup>a</sup> qualifica	Maggiore
Vice questore aggiunto - Ispettrice capo aggiunta (già VIII livello con almeno 9 anni e mezzo di servizio)	Commissario 4 <sup>a</sup> qualifica	Tenente colonnello
Primo dirigente di pubblica sicurezza . . . . .	Primo dirigente	Colonnello
Dirigente superiore di pubblica sicurezza. . . . .	Dirigente superiore	Generale di brigata
Dirigente generale di pubblica sicurezza. . . . .	Dirigente generale	Generale di divisione

Nella tabella non sono incluse le qualifiche degli ispettori, in

quanto non vi, e' corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della pubblica sicurezza ne' con i gradi del personale delle altre forze di polizia. Per quanto riguarda le assistenti di polizia femminile l'equiparazione ai sensi dell'articolo 36 e' la seguente:

Assistente (gia' VI livello, fino a 8 anni di servizio): 3<sup>a</sup>

qualifica ruolo Ispettori;

Assistente principale (gia' VI livello, fino a 13 anni di servizio): 3<sup>a</sup> qualifica ruolo Ispettori;

Assistente capo (gia' VII livello, con almeno 13 anni compiuti di servizio): 4<sup>a</sup> qualifica ruolo Ispettori.

((22))

-----

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale con sentenza del 3-12 giugno 1991 n. 277 (in s.s. relativa alla G.U. 19/06/1991 n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della tabella C allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569 (Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121) nonche' della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri".